

Il punto della settimana di Libednews, anno 2012/2013, numero 9

LEGGE DI STABILITÀ 2013 E SCUOLA

Dal 1° gennaio la nuova finanziaria è entrata in vigore. Dopo l'ondata di proteste dei mesi scorsi e in concomitanza con l'avvio della fase elettorale, diverse disposizioni del disegno originario riguardanti la scuola sono state stralciate. Vediamo cosa resta e da dove provengono i fondi necessari per il contenimento della spesa.

Approvata in via definitiva poco prima di Natale e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre scorso, la legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012) è ora pienamente in vigore. Profondamente modificata rispetto al disegno originario, la parte relativa alla scuola introduce alcuni importanti cambiamenti sia sul piano finanziario (FIS), sia per quanto riguarda aspetti in precedenza definiti per via contrattuale (ferie). Le nuove prescrizioni si concentrano nei commi dal 43 al 59 dell'art. 1 (si veda la [scheda tecnica Legge di Stabilità](#)).

Non poche disposizioni presenti nel ddl originario sono state eliminate durante il passaggio parlamentare; la più pesante era quella del controverso aumento a 24 ore, senza incremento stipendiale, dell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, che ha scatenato la protesta nelle scuole. Provvedimento ritirato, ma non certo accantonato; probabilmente riaffiorerà tra un anno con più possibilità di successo, in occasione della discussione sul rinnovo del contratto di lavoro. Una sede certo più adeguata di una legge finanziaria, ma non per questo meno pericolosa. A confermarlo il sibillino articolo 3 dell'Accordo sul recupero degli scatti di anzianità siglato all'Aran a metà dicembre (si veda la [scheda tecnica sull'Accordo](#)), che rinvia, concordemente tra le parti, al prossimo rinnovo contrattuale – sia economico che normativo – l'individuazione di «*più idonei istituti contrattuali finalizzati ad assicurare livelli di produttività e di qualità adeguati ai fabbisogni, alle politiche del settore educativo e scolastico ed alle esigenze di funzionamento delle istituzioni*».

Venuta meno la possibilità di fare cassa con gli stipendi degli insegnanti (la Relazione tecnica al ddl prevedeva risparmi pari a 238 mln di euro per il 2013 e di circa 715 mln dal 2014 in poi), il MIUR ha individuato altre fonti per far fronte ai 183 mln di euro per il 2013 (e poi 173 mln per il 2014 e 237 mln nel 2015) previsti dalla *spending review* (legge n. 135/2012).

Un quota discreta proviene dal comparto della ricerca: 20 mln a partire dal 2013 sui fondi FIRST e TRIN, cui si aggiungono (ma solo per quest'anno) 30 mln destinati al fondo FAR per il progetto Smart City. Altri 47,5 mln di euro saranno sottratti, a partire dal 2013, dagli stanziamenti destinati al Fondo delle Istituzioni Scolastiche (FIS); le voci interessate riguardano in prevalenza il personale ATA, le funzioni strumentali al POF e i progetti. Una cifra non proprio trascurabile, soprattutto se si considera che sempre sul FIS dal 2013 graverà anche il prelievo di 350 mln l'anno da destinare alla copertura degli scatti di anzianità recuperati ([scheda tecnica Accordo](#)).

Il punto della settimana di Libednews, anno 2012/2013, numero 9

Il prelievo unitario più consistente (83,6 mln per il 2013, 119,4 mln per il 2014 e 122,4 mln dal 2015 in poi) è però a carico del “Fondo per la valorizzazione dell’istituzione scolastica, universitaria e AFAM”, che ha debuttato nel 2012 sommando i risparmi ottenuti dai tagli imposti su scuola e AFAM dalla legge di Stabilità 2012 (per i dettagli si veda la [scheda](#)) e che avrebbero dovuto essere reinvestiti nei comparti.

Ultima voce di prelievo è quella del comma 57, residuo incompleto del disegno originario. Riguarda il dimezzamento, a partire dal prossimo anno scolastico, dei comandi di docenti e dirigenti scolastici presso il MIUR (centro e uffici regionali) e le Associazioni professionali; il risparmio previsto è di 1,8 mln per il 2013 e 5,4 mln a partire dall’anno successivo; briciole in confronto al resto. È opportuno precisare che, contrariamente a quanto diversa stampa – anche specializzata – continua a sostenere, non si tratta di distacchi sindacali.

Accanto alle altre una voce di risparmio che non fa male alla scuola: la dismissione della sede del ministero dell’università, il cui effetto produrrà un minore esborso pari a 6 mln di euro, ma solo dal 2014.

Il totale delle voci di prelievo e risparmio corrisponde alle cifre imposte dalla *spending review*; per maggior sicurezza il legislatore si è preoccupato di garantirne la copertura con una clausola di salvaguardia: il comma 53 avverte il MIUR che deve far fronte ai propri impegni, anche formulando «*proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa*» entro il 31 gennaio 2013; in caso contrario il MEF è autorizzato a ridurre i finanziamenti al ministero inadempiente.

Saltate la salvaguardia del personale inidoneo e una nuova formulazione del “salvaprecari” per l’anno in corso, rinviato ad altra normativa l’accorpamento di alcuni Uffici scolastici regionali, restano praticamente invariate le disposizioni del ddl originario su commissioni per i concorsi a cattedra e ferie. Con l’abrogazione delle vecchie norme del Testo Unico sulle retribuzioni e la loro equiparazione a quelle dei commissari per i concorsi a dirigente scolastico viene realizzato un parziale contenimento delle spese non ordinarie. Per quanto riguarda le ferie, i docenti dovranno farle durante la sospensione delle lezioni (secondo i vari calendari regionali) e non più nel solo periodo estivo di sospensione delle attività didattiche come ora. Durante le lezioni restano disponibili i 6 giorni delle festività soppresse, sempre con obbligo di sostituzione senza oneri per la scuola. Ai supplenti la *spending review* aveva bloccato la monetizzazione delle ferie; ora la legge di Stabilità la ripristina, ma solo per la parte eccedente quella definita dalla nuova normativa. In altri termini, saranno pagati solo i giorni di ferie maturati che eccedono quelli di sospensione delle lezioni durante la supplenza; la norma entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico.

A salvaguardia da possibili incursioni sindacali (già verificatesi in passato) il comma 56 introduce una salvaguardia rispetto alle nuove disposizioni sulle ferie: non potranno essere disapplicate per via contrattuale.